



MESTRE VOLLEY CENTER A.S.D.

VIA VOLTURNO 2/B 30173 MESTRE > T. 368 / 38 96 780 - 349 / 69 06 954

www.mestrevolleycenter.com > info@mestrevolleycenter.com

C.F. 9012849 027 4 > P.IVA 03938850272 > Cod.Fipav 060270180

STATUTO SOCIALE



"Una FAMIGLIA che ha la pallavolo come centro"

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

1-DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede in Mestre, una associazione non riconosciuta con denominazione **Associazione Sportiva Dilettantistica Mestre Volley Center.**

Con delibera del Consiglio Direttivo dovrà conformarsi alle norme e alle direttive del Coni (Comitato Olimpico Nazionale), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, sia nazionali che locali, o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si intenderà affiliare. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, regionale, nazionale e anche all'estero.

2-OGGETTO E DURATA

L'Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica e apolitica. L'Associazione svolge attività ricreativa in favore degli associati nei settori sport, cultura, ambiente, ricreazione.

In particolare l'associazione si propone di:

1. promuovere e sviluppare attività culturali e ricreative e in particolare la pratica dell'attività sportive dilettantistica legata alla pallavolo;
2. gestire impianti propri o di terzi adibiti a palestre, campi e strutture sportive e ricreative di vario genere;
3. organizzare squadre sportive per la partecipazione a gare, campionati, concorsi, manifestazioni ed iniziative di carattere sportivo;
4. indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;
5. organizzare viaggi, camp e collegiali per gli associati.

Essa potrà inoltre svolgere ogni attività connessa o affine con l'oggetto sociale che sia comunque utile per il perseguimento dello stesso. In particolare essa potrà:

1. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per collaborare nello svolgimento di manifestazioni sportive di ogni genere;
2. allestire e gestire punti di ristoro collegati agli impianti ove viene svolta l'attività, riservando la somministrazione ai soli soci;
3. organizzare iniziative di carattere ricreativo e culturale per favorire il migliore utilizzo del tempo libero da parte dei soci.

Essa potrà compiere (nell'ovvio rispetto delle vigenti normative di carattere fiscale) anche operazioni di carattere commerciale occasionali ed accessorie rispetto all'attività istituzionale, purché esse siano svolte conformemente con le finalità dell'ente, con l'obbligo di destinare gli eventuali proventi al perseguimento degli scopi sociali con esclusione di diversa utilizzazione.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

3-NUMERO E DIRITTI DEI SOCI

Per essere iscritti all'Associazione è necessario presentare domanda scritta o verbale al Consiglio Direttivo indicando i dati anagrafici.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente statuto. Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire alla Associazione tutti i cittadini che siano in possesso di requisiti morali idonei all'attività che viene svolta all'interno dell'Associazione stessa e alle sue finalità.

Tutti gli associati hanno uguali obblighi e diritti, inclusi (per i soci maggiori di età) i diritti di voto in assemblea ordinaria e straordinaria per l'elezione ed il rinnovo degli organi sociali, per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci e rendiconti.

I soci sono espulsi su decisione del Consiglio Direttivo:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti interni;
2. quando si rendano morosi senza giustificato motivo nel pagamento della tessera e/o delle quote associative eventualmente stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
3. quando tengano un comportamento tale da arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

4-FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è finanziata:

1. dalle eventuali quote associative;
2. dai contributi e dalle offerte di enti, associazioni e privati;
3. dai proventi delle manifestazioni e delle iniziative eventualmente organizzate;
4. dai proventi delle eventuali attività commerciali accessorie svolte dall'Associazione.

TITOLO II. PATRIMONIO SOCIALE

5-PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale è costituito:

1. dai beni di proprietà dell'Associazione;
2. da contributi, lasciti ed erogazioni pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
3. dal fondo di riserva formato con gli incrementi eventualmente derivanti dalla gestione.

6-QUOTE SOCIALI

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono in alcun modo rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7-DESTINAZIONE FINALE

Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed in caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione esso dovrà essere destinato ad associazioni aventi oggetto analogo o affine, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO III. BILANCIO

8-ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

9-RENDICONTO ANNUALE

Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo alla gestione; il rendiconto viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 31 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio.

Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o ai rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione: chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

10-DESTINAZIONE DEL RESIDUO ATTIVO DI GESTIONE

Il residuo attivo di bilancio verrà utilizzato unicamente per le iniziative rientranti nello scopo sociale, nonché per il miglioramento ed il potenziamento della struttura associativa.

E' esclusa qualunque distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV. L'ASSEMBLEA

11-TIPI DI ASSEMBLEA E CONVOCAZIONI

L'assemblea è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli associati o partecipanti e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo Statuto, vincolano tutti gli assenti o dissenzienti. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Essa è formata da tutti gli associati. L'assemblea è convocata mediante avviso da affiggere bene in vista presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data prevista per la prima convocazione. Quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno l'assemblea può essere convocata anche mediante lettera inviata al domicilio di ciascun associato.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto. L'assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o qualora ne facciano richiesta almeno un numero di due terzi più uno degli associati. Essa può apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto sociale.

12-COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio.

Essa:

1. approva il bilancio consuntivo e preventivo e le linee direttive per l'anno sociale;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. determina la destinazione del residuo attivo di gestione;
4. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non siano devolute alle competenze di altri organi sociali.

13-ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è convocata:

1. quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo;
2. quando ne facciano richiesta motivata un numero di almeno due terzi più uno degli associati.

Essa deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta e deve essere comunicata ai Soci con le modalità previste all'art.11.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche sostanziali dello Statuto;
2. sul trasferimento di sede dell'Associazione;
3. sulla liquidazione e scioglimento.

14-VALIDITA' DELLE DELIBERE

L'assemblea (sia ordinaria che straordinaria) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera a maggioranza assoluta delle persone presenti, salvo quanto previsto all'art.23 per la delibera di scioglimento.

15-VOTAZIONI

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Solo in assemblea ordinaria e su particolari argomenti si può procedere alle votazioni a scrutinio segreto su richiesta di

almeno 2/3 delle persone presenti. Vigge il principio del voto singolo.

16-PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALI

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di suo impedimento da altro membro del Consiglio stesso.

Le delibere assembleari devono essere trascritte sull'apposito libro dei verbali a cura del Segretario o di un altro membro del Consiglio incaricato dall'assemblea se la stessa è presieduta dal Segretario.

TITOLO V. CONSIGLIO DIRETTIVO

17-COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri non inferiore a cinque né superiore a undici liberamente eletti tra tutti i soci. Il numero dei consiglieri e le cariche vengono stabiliti dall'assemblea stessa.

Il Consiglio è presieduto da un Presidente e si riunisce di regola ogni primo lunedì del mese presso la sede sociale.

Il Presidente può convocare riunioni del Consiglio ogni qualvolta si renda necessario, dandone preventivo avviso senza particolari formalità ai componenti. Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la maggioranza del Consiglio.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; ogni membro del Consiglio Direttivo può esprimere un solo voto. In caso di parità di voti il voto del Presidente è determinante.

Le votazioni avvengono per voto palese, salvo i casi di deliberazioni riguardanti singole persone o distribuzione di cariche sociali, per le quali può essere adottato il metodo del voto segreto qualora sia richiesto dalla maggioranza.

18-CARICHE

Nel Consiglio devono essere nominati obbligatoriamente il Presidente, il Segretario, due Vicepresidenti ed il Tesoriere. Ai singoli consiglieri possono essere demandati compiti di varia natura in relazione alle singole attività svolte dall'Associazione. Le cariche sono onorifiche.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sottoscrive tutti gli atti ed i contratti stipulati dalla stessa; egli riscuote eventuali somme dovute da terzi alla Associazione, in nome e per conto della Associazione stessa, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio e può essere sostituito temporaneamente nell'esercizio delle proprie funzioni da un sostituto scelto tra i membri del Consiglio.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che ricoprono la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, pena la decadenza dal loro incarico.

19-ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Direttivo deve:

1. redigere i programmi delle attività della Associazione in conformità con le direttive dell'Assemblea;
2. curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
3. redigere i bilanci e rendiconti;
4. redigere progetti per la destinazione del residuo attivo di gestione non vincolato a riserva;
5. curare le convocazioni e lo svolgimento delle assemblee sociali;
6. compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi alla gestione dell'attività sociale in maniera da assicurare il perseguimento degli scopi sociali nel miglior modo possibile;
7. formulare gli eventuali regolamenti interni;
8. favorire la partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione in conformità con gli scopi sociali.

20-FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente o, in caso di suo impedimento ad altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato dal Consiglio stesso.

TITOLO VI. COLLEGIO SINDACALE

21-COLLEGIO SINDACALE

Su delibera dell'assemblea ordinaria può essere istituito un Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non Soci, con il compito di vigilare sulla gestione sociale.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi possono partecipare alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

TITOLO VII. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

22-DELIBERA DI SCIoglimento

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento delibera anche, con le stesse maggioranze, sulla destinazione del residuo Patrimonio Sociale in conformità con gli scopi della Associazione e con le disposizioni di legge.

TITOLO VIII. DISPOSIZIONE FINALE

23-RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, del Coni (Comitato Olimpico Nazionale) e delle Federazioni Sportive, sia nazionali che locali, o dell'Ente di promozione sportiva e le disposizioni di legge in materia vigenti.

In caso di carenza di previsioni legislative deciderà l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.